

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 15/05/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 20.02.2020, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento chiede la restituzione della somma di € 1.086,43 a titolo di commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 02.03.2015 ed estinto anticipatamente nel 2019, in corrispondenza della rata n. 48, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 31.800,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 265,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda gli interessi legali senza specificazione della relativa decorrenza al soddisfo e il rimborso, per un importo non specificato, delle spese di assistenza difensiva.

L'intermediario resistente, con le controdeduzioni, eccepisce: la congruità della somme, indicate come retrocedibili a titolo di commissioni rete distributiva nel conteggio estintivo emesso dall'intermediario cessionario, in quanto conteggiate in applicazione delle chiare previsioni contrattuali e secondo il criterio di calcolo riportato nel "Piano annuale di rimborso" allegato al contratto e sottoscritto dal cliente. Richiama, a supporto, le motivazioni della decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/16 (relativa alla medesima tipologia di contratto), confermate recentemente dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19; l'inammissibilità della richiesta di rimborso delle spese legali, peraltro non dimostrate, atteso che la richiesta in parola non è stata avanzata in sede di reclamo; la natura up-front delle spese di istruttoria; l'inapplicabilità della recente decisione

della Corte di Giustizia Europea dell'11.9.2000 (c.d. sentenza Lexitor) al contratto oggetto del presente contenzioso, atteso che: a) la stessa Autorità di Vigilanza (cfr. nota della Banca d'Italia prot. 1463859 del 4.12.19), nel rimettere al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso nelle ipotesi di estinzione anticipata, fa espresso riferimento ai finanziamenti in essere e non già a quelli estinti; b) la sentenza in parola "ha interpretato la direttiva europea e non già la normativa italiana che tale normativa ha recepito". In merito, si rinvia, per completezza, alle più specifiche argomentazioni contenute nelle controdeduzioni rassegnate; la non rimborsabilità delle voci di costo aventi carattere up-front mediante applicazione del criterio lineare, così come richiesto da parte ricorrente; puntualizza, in merito, che lo stesso Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 26525/19) "[...] per l'eventuale rimborso dei costi up front, nemmeno in via suppletiva ipotizza un criterio pro rata temporis c.d. lineare, [...] anzi individua quale criterio preferibile quello utilizzato per gli interessi corrispettivi c.d. curva degli interessi".

In conclusione, l'intermediario chiede di respingere il ricorso.

Con memoria di replica del 16.4.2020 parte ricorrente: rappresenta che l'intermediario resistente "non potrà esimersi dal ristorare il cliente delle somme allo stesso spettanti ex lege invocando l'avvenuta cessione del contratto a *** S.p.A.", poiché lo stesso contratto di cessione prevedeva il trasferimento alla cessionaria dei soli diritti di credito e le eventuali garanzie accessorie, mentre sarebbero rimasti in capo alla cedente gli ulteriori diritti ed obblighi derivanti dal contratto di finanziamento (cfr. Avviso della cessione dei crediti pubblicato su G.U. allegato in copia alle memorie di replica); sull'inapplicabilità della c.d. sentenza Lexitor al caso in specie, eccepita da parte resistente, richiama il contenuto della decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento dell'ABF in ordine al valore vincolante e retroattivo delle sentenze della CGUE; fa presente che, pur applicando il criterio di calcolo previsto dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/16 (basato sulla c.d. curva degli interessi), rimarrebbe inalterato il proprio diritto di percepire una somma a titolo di rimborso che, nel caso in specie, sarebbe pari ad € 521,02. Tutto ciò premesso, parte ricorrente ripropone le proprie richieste all'ABF: restituzione della somma di € 1.086,43, oltre interessi legali e rimborso delle spese di assistenza difensiva.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro delegazione di pagamento. Preliminarmente, il Collegio rileva, benché non eccepito dalla resistente, che dalla documentazione versata in atti (conteggio estintivo prodotto da entrambe le parti e "Avviso di cessione crediti" allegato alle memorie di replica del ricorrente) emerge che il contratto di finanziamento stipulato inizialmente con *** S.p.a. (poi *** S.p.a., incorporata dall'odierna resistente), è stato ceduto nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti a *** CQ s.r.l., la quale ha emesso il conteggio estintivo, da cui trae origine l'indebito fatto valere dal ricorrente.

Sul punto si osserva che il Collegio di Coordinamento con la decisione n. n. 6816/18 ha statuito che, una volta intervenuta la cessione del credito disposta con la cartolarizzazione, il debitore ceduto, il quale abbia estinto il finanziamento successivamente alla cartolarizzazione, possa convenire innanzi all'ABF unicamente il soggetto obbligato alla

restituzione dell'indebitato, ossia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria. Ne discenderebbe, per ciò, la carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta, benché la stessa abbia riscontrato il reclamo avanzato da parte ricorrente e, costituendosi, controdeduca nel merito delle contestazioni.

Sul punto il Collegio richiama la decisione n.26031/18 del Collegio ABF di Palermo che si è espresso nel senso che "nel procedimento ABF, in caso di cessione del credito a una "società veicolo" nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, i criteri per la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione passiva individuati dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 2951 del 16.2.2016 vanno intesi nel senso che detto rilievo – ferma restando la prova in atti circa l'intervenuta cessione – è possibile unicamente nel caso in cui le difese in concreto spiegate dall'intermediario resistente non siano logicamente incompatibili col fatto che lo stesso si è spogliato della titolarità del rapporto".

Nella fattispecie presa in esame in questo ricorso, l'intermediario in sede di controdeduzioni ha svolto articolate difese che, a parere del Collegio, sono incompatibili con il rilievo d'ufficio del difetto di legittimazione passiva.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati:

1) “spese di istruttoria”, di cui alla lett. C) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 174,92;

2) “commissioni rete distributiva”, di cui alla lett. D) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 346,10.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte per un importo complessivo di € 521,02, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo, come si evince dal prospetto che segue e che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

già onotati.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,78%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,87%					
Spese di istruttoria				450,00 €	Up front	174,92 €		174,92 €
Commissione rete distributiva (40%)				890,40 €	Up front	346,10 €		346,10 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								521,02 €

La domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso. Tale domanda, inoltre, non era stata avanzata in sede di preventivo reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 521,02, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI